

Deliberazione n. 120/2019/PRSE



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Anna Maria Rita LENTINI | Presidente |
| Massimo AGLIOCCHI | Consigliere |
| Tullio FERRARI | Consigliere |
| Alessia DI GREGORIO | Primo Referendario (relatore) |
| Paola CECCONI | Referendario |

Nella Camera di consiglio del 18 dicembre 2019


VISTI gli artt. 81, 97, 100, c. 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO l'art. 79, c. 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modificazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;



VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento dei comuni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), che obbliga gli organi di revisione degli enti locali ad inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della l.p. 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel d.lgs. n. 118/2011, nonché relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto e quindi a partire dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e successive modifiche recante il Testo unico delle Leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il *"Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige"*, approvato con l.r. 3 maggio 2018, n. 2, successivamente modificato con l.r. 8 agosto 2018, n. 6;

VISTA la deliberazione di questa Sezione n. 111/2017/INPR, con la quale è stato confermato l'obbligo degli Enti locali della provincia di Trento di trasmissione alla banca dati BDAP, ai sensi dell'art. 227, c. 6, del Tuel e dell'art. 1, c. 6, del DM 12 maggio 2016, dei rendiconti armonizzati già a partire dall'esercizio 2016, per consentire la funzione di controllo esterno intestata alla Corte dei conti;

VISTA la deliberazione n. 16/2018/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2017;

VISTA la deliberazione n. 1/2019/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti con cui sono stati approvati il programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2019;

VISTA la nota della Provincia autonoma di Trento prot. n. PAT/P001/2019-RDE/PR41855/0000013 (prot. Corte dei conti n. 1199 di data 3 aprile 2019), inviata a questa Sezione nell'ambito delle attività istruttorie alla parifica del rendiconto 2018, con la quale sono stati comunicati gli esiti delle verifiche effettuate dalla Provincia, riferite agli esercizi 2017 e 2018, in merito al rispetto da parte dei Comuni del pareggio di bilancio e del contenimento della spesa corrente, secondo quanto disposto dai "Protocolli d'intesa in materia di finanza locale" per gli anni 2017 e 2018. L'Ente vigilante ha confermato che, salvo un Comune, tutti gli altri hanno conseguito l'obiettivo del pareggio di bilancio come disciplinato dalla legge n. 243/2012 e n. 232/2016; inoltre la Provincia ha monitorato i processi di risparmio attivati dai Comuni, anche se l'obiettivo, per la maggioranza degli Enti, deve essere conseguito nell'esercizio finanziario 2019, secondo quanto stabilito dalla delibera della Giunta provinciale n. 1228/2016;

ESAMINATO il questionario sul rendiconto 2017 trasmesso a questa Sezione di controllo in data 3 luglio 2019 dall'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Baselga di Pinè tramite inserimento nel Sistema informativo "Contabilità territoriale" (CONTE) della Corte dei conti;

ESAMINATA la relazione dell'Organo di revisione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2017 inviata a questa Sezione di controllo dall'Organo di revisione economico-finanziaria del medesimo Comune;

VISTA la nota n. 2206 di data 20 settembre 2019 con la quale il Magistrato istruttore ha comunicato all'Ente e all'Organo di revisione le principali criticità emerse in fase istruttoria;

VISTA la nota n. 2395 di data 25 settembre 2019 con la quale l'Organo di revisione e l'Amministrazione hanno richiesto una proroga al termine per l'invio della memoria illustrativa;

VISTA la nota n. 2586 di data 27 settembre 2019 con la quale il Magistrato istruttore ha concesso all'Ente e all'Organo di revisione la proroga per l'invio dei chiarimenti richiesti;

ESAMINATE le note di chiarimenti unitamente agli allegati trasmessi dall'Organo di revisione del Comune di Baselga di Pinè, prot. Corte dei conti n. 3130, 3132, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, tutti dell'8 ottobre 2019;

VISTA l'ordinanza n. 21/2019 di data 17 dicembre 2019 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Primo Referendario Alessia Di Gregorio, designato con ordinanza del Presidente n. 8/2019 del 25 luglio 2019, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. L'art. 1, c. 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che *“gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”*.

Il successivo c. 167 della medesima legge dispone quanto segue: *“La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al c. 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo c., della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione”*.

Sulla base di tale disposizione la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione del 24 luglio 2018 n. 16/2018/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, c. 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economico - finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2017.

L'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del d.l. n. 174/2012, esplicita le finalità del controllo *de quo* (*“verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto c., della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti”*), ne definisce l'ambito (*“Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*) e stabilisce gli effetti delle relative risultanze (*“Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*).

La Corte dei conti è chiamata a vigilare sul corretto e uniforme passaggio alle accennate nuove regole contabili da parte degli Enti Locali e, in tale compito, deve essere coadiuvata dall'Organo di revisione nella compilazione del Questionario-Relazione (di seguito, "Questionario") e nelle verifiche istruttorie formulate dalla Sezione.

Occorre altresì precisare che l'art. 7, c. 7, della legge n. 131/2003 e ss.mm. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del d. lgs. n. 267/2000 e l'eventuale avvio del procedimento di c.d. "dissesto guidato" disciplinato dall'art. 6, c. 2, del d. lgs. n. 149/2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti non esclude la possibilità di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà. Ciò appare utile per prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio.

L'evoluzione normativa (cfr. anche art. 6 del d.lgs. n. 149/2011) ha sensibilmente rafforzato i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo, di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Per completezza, il quadro normativo va integrato facendo riferimento alla legislazione locale, precisamente all'art. 4 del D.P.R. n. 670/1972 (T.U. delle Leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di *"ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"*, nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia

- che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di *"assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali"*.

Vanno anche menzionati l'art. 79 in base al quale, *"fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti"* e l'art. 80 dello Statuto che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in tema di finanza locale e di tributi locali. Infine, va citato l'art. 49 della legge provinciale n. 18/2015,

come successivamente modificata, che ha disposto il recepimento di varie norme del Testo unico enti locali (Tuel, d.lgs. n. 267/2000) nell'ordinamento provinciale.

In relazione a quanto appena riportato, si può considerare suscettibile di segnalazione all'Ente locale, nonché alla Provincia autonoma di Trento, quale ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile anche non grave o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce di per sé valutazione positiva.

2. Al quadro normativo appena delineato va aggiunto un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente sviluppatasi in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante affermazione del bilancio come *"bene pubblico"*), si richiama la sentenza n. 80/2017 che ha sottolineato *"l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee"*. È stato così affermato che *"la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della «finanza pubblica allargata» nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]"*.

Appare utile citare anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018 che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, e la n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Passando ora agli esiti dell'esame della documentazione inerente al Rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Baselga di Pinè (Tn) sono emerse alcune criticità oggetto di rilievo. Lo scrutinio della situazione finanziaria del Comune ha richiesto in particolare uno specifico approfondimento istruttorio, sfociato in apposita nota di richiesta (prot. n. 2206 del 20 settembre

2019), con la quale sono state formulate osservazioni e richiesti chiarimenti e ulteriori elementi integrativi, così instaurando regolare contraddittorio con l'Ente.

I rilievi formulati s'incentravano sui seguenti aspetti:

- ritardo nell'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio 2017 e nel suo invio in BDAP e nell'approvazione del bilancio economico-patrimoniale e del bilancio consolidato;
- ricorso all'anticipazione di cassa;
- bassa capacità di riscossione delle entrate dei titoli I, II e III;
- bassa capacità di recupero dell'evasione tributaria;
- incremento della spesa corrente;
- entrate e spese non ricorrenti;
- chiarimenti in merito alle risposte ad alcuni quesiti del questionario;
- debiti fuori bilancio;
- fondo rischi contenzioso;
- mancata trasmissione dei documenti richiesti dalla Sezione di controllo;
- mancata pubblicazione del rendiconto semplificato e delle spese di rappresentanza;
- perdita d'esercizio e fondo di dotazione negativo registrati nella contabilità economico-patrimoniale.

A riscontro della predetta richiesta, con le note indicate in premessa a firma dell'Organo di revisione, del Sindaco e del responsabile finanziario dell'Ente sono state trasmesse le controdeduzioni alle richieste istruttorie.

In esito alla valutazione dei chiarimenti pervenuti e della documentazione agli atti, il controllo effettuato sulle risultanze della gestione finanziaria-contabile per il 2017 del Comune di Baselga di Pinè restituisce complessivamente un quadro istruttorio caratterizzato da alcuni profili di criticità che sono di seguito esaminati, anche in una prospettiva dinamica e al fine di stimolare l'adozione di provvedimenti autocorrettivi.

4. Il Comune di Baselga di Pinè ha approvato il rendiconto per l'esercizio 2017 in data 16 luglio 2018, oltre il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio finanziario di riferimento, termine perentoriamente previsto dall'art. 227, c. 2, del d.lgs. n. 267/2000, e ha inviato i relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009, in data 23 ottobre 2018, superando il termine per l'invio normativamente stabilito in trenta giorni dall'approvazione del rendiconto. Inoltre, il bilancio economico-patrimoniale e il bilancio consolidato sono stati approvati con deliberazioni di data 20 dicembre 2018, anch'essi in ritardo rispetto al termine legale, rispettivamente, del 31 luglio 2018 e del 30 settembre 2018.

Il Comune ha giustificato il mancato rispetto dei termini per l'approvazione dei bilanci, rappresentando le laboriose operazioni, avviate nel corso del 2018, di migrazione degli archivi e dei dati contabili nel nuovo *software* applicativo acquisito per la gestione della contabilità economico-patrimoniale, oltre all'attività di riclassificazione e valutazione dei beni iscritti in inventario. In merito al ritardato inserimento degli schemi di bilancio in BDAP, l'Amministrazione ha dato atto che i dati erano già stati trasmessi in data 5 giugno 2018, dopo l'approvazione dello schema di rendiconto da parte della giunta comunale e che gli stessi non sono stati modificati in sede di approvazione del rendiconto e del bilancio economico-patrimoniale da parte del Consiglio comunale. La stessa ha, inoltre, riferito di avere trasmesso i dati relativi al bilancio consolidato in data 2 novembre 2018, prima della formale approvazione in data 20 dicembre 2018.

Preliminarmente si rappresenta che il rendiconto è atto ritenuto obbligatorio dalla legge (cfr., in termini, T.A.R. Campania Napoli, sentenza n. 13591/2004) e che dal ritardo nell'approvazione o dalla sua omissione, nei casi più gravi, può conseguire l'attivazione della procedura disciplinata dall'art. 137 del d. lgs. n. 267/2000 e s.m. e dall'art. 120, c. 2 e 3, della Costituzione circa l'eventuale esercizio di poteri sostitutivi degli organi, poteri attribuiti al Governo, con possibilità di intimare una diffida ad adempiere ed eventualmente nominare un commissario ad acta.

L'importanza della tempestiva approvazione del rendiconto di gestione è stata valorizzata anche dal d.l. n. 174/2012 e s.m., convertito dalla l. n. 213/2012, in base al quale se il conto consuntivo non viene approvato entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo si applica la procedura prevista dall'art. 141, c. 2, del d. lgs. n. 267/2000 che può portare allo scioglimento del consiglio comunale (art. 227, c. 2 bis del d. lgs. n. 267/2000).

Con riferimento all'ordinamento regionale, va evidenziato che l'art. 49 della l.p. n. 18/2015 ha recepito diversi articoli del citato d.lgs. n. 267/2000, tra cui anche l'art. 227, prevedendo tuttavia che in caso di mancata approvazione del rendiconto di gestione entro il termine fissato dalla norma nazionale (30 aprile) *"si applica la disciplina dettata dall'ordinamento regionale sugli enti locali"* (v. art. 53 della l.p. n. 18/2015), in particolare l'art. 192 della l.r. n. 2/2018 e ss. mm. che contempla l'eventuale attivazione del potere sostitutivo della Giunta provinciale, a mezzo commissario, nel caso in cui il Comune non adotti atti obbligatori per legge.

Inoltre, *"la mancata approvazione del rendiconto costituisce sintomo di criticità o di difficoltà dell'ente locale di fare corretta applicazione della normativa e dei principi contabili che disciplinano l'intera materia, atteso che il rendiconto della gestione rappresenta un momento essenziale del processo di pianificazione e di controllo sul quale si articola l'intera gestione dell'ente, in grado di contenere informazioni comparative e di misurare i valori della previsione definitiva confrontandoli con quelli risultanti dalla concreta realizzazione dei*

programmi e degli indirizzi politici, vale a dire dei risultati, valutandone eventuali scostamenti ed analizzandone le ragioni” (Sez. Veneto, deliberazione n. 367/2018/PRSE).

Peraltro, il Comune di Baselga di Pinè, oltre ad avere approvato in ritardo il rendiconto, il bilancio economico-patrimoniale e il bilancio consolidato, ha inviato i dati in BDAP oltre i termini di legge.


A tal riguardo, si rappresenta che il citato art. 13 della l. n. 196/2009 (rubricato *“Banca dati delle amministrazioni pubbliche”*), così prevede: *“Al fine di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, nonché per acquisire gli elementi informativi necessari alla ricognizione di cui all'articolo 1, comma 3, e per dare attuazione e stabilità al federalismo fiscale, le amministrazioni pubbliche provvedono a inserire in una banca dati unitaria istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, accessibile all'ISTAT e alle stesse amministrazioni pubbliche [...] i dati concernenti i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi, quelli relativi alle operazioni gestionali, nonché tutte le informazioni necessarie all'attuazione della presente legge”.*

La BDAP risponde, quindi, all'esigenza di assicurare un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, assurgendo così a strumento di rilevazione e misurazione dei dati contabili e, quindi, *“di conoscenza e di trasparenza delle grandezze della finanza pubblica attraverso cui favorire anche il confronto tra amministrazioni ed enti della stessa natura”* (Atto Senato 1937, 2009).

E ciò anche in attuazione delle esigenze sottese all'armonizzazione dei bilanci pubblici, *“finalizzata a realizzare l'omogeneità dei sistemi contabili per rendere i bilanci delle amministrazioni aggregabili e confrontabili, in modo da soddisfare le esigenze informative connesse a vari obiettivi quali la programmazione economico-finanziaria, il coordinamento della finanza pubblica, la gestione del federalismo fiscale, le verifiche del rispetto delle regole comunitarie, la prevenzione di gravi irregolarità idonee a pregiudicare gli equilibri dei bilanci”* (Corte costituzionale, sentenza n. 184/2016).

Si rammenta, inoltre, che con la deliberazione n. 111/2017/INPR questa Sezione aveva già richiamato l'attenzione dei Comuni della Provincia di Trento sull'indefettibilità dell'adempimento dell'invio dei dati contabili in BDAP, ribadendo che *“per garantire l'esercizio della funzione di controllo esterno attribuita dall'ordinamento giuridico alla Magistratura contabile (art. 1, commi 166 e seguenti della Legge n. 266/2005 e art. 148-bis del Tuel), è necessario che gli Enti locali del Trentino trasmettano alla BDAP i rendiconti 2016 armonizzati ai sensi del ridetto art. 227, c. 6, del Tuel, norma peraltro espressamente recepita nell'ordinamento locale dall'art. 49, c. 2, della L.p. n. 18/2015”.*

Tanto premesso, si osserva che il legislatore ha stabilito con l'art. 9, c. 1-quinquies, del d.l. n. 113/16, nella versione vigente fino alle modifiche introdotte con la l. n. 145/2018 (art. 1, c. 904), il divieto di assunzione per gli Enti locali, in caso di *“mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro*



approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato".

A fronte dell'inosservanza di uno degli adempimenti appena elencati, la norma pone un chiaro divieto agli enti locali di *"procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo"*. In tale logica, si è anche paventato come elusivo del divieto *de quo* il ricorso da parte dell'amministrazione inadempiente all'istituto del comando (cfr. Sezione Abruzzo, delibera n. 103/2017/PAR).

Ora, come risulta dalla documentazione in atti, il Comune di Baselga di Pinè nel periodo di inadempimento all'obbligo di approvazione dei documenti contabili e di inserimento dei dati in BDAP, come sopra riferito, ha stipulato n. 11 contratti di lavoro, tutti relativi all'assunzione a tempo determinato di personale nella qualifica di *"operatore d'appoggio (scuola infanzia)"*, in particolare:

- nr. 1 contratto stipulato in data 01-06-2018, per il periodo dal 1° giugno 2018 all'8 giugno 2018;
- nr. 4 contratti stipulati in data 24-08-2018, per il periodo dal 3 settembre 2018 al 31 dicembre 2018;
- nr. 1 contratto stipulato in data 24-08-2018, per il periodo dal 3 settembre 2018 al 28 giugno 2019;
- nr. 1 contratto stipulato in data 27-08-2018, per il periodo dal 3 settembre 2018 al 28 giugno 2019;
- nr. 1 contratto stipulato in data 28-08-2018, per il periodo dal 3 settembre 2018 al 28 giugno 2019;
- nr. 1 contratto stipulato in data 06-11-2018, per il periodo dal 7 al 9 novembre 2018;
- nr. 1 contratto stipulato in data 20-11-2018, per il periodo dal 20 al 22 novembre 2018;
- nr. 1 contratto stipulato in data 07-12-2018, per il periodo dal 7 al 12 dicembre 2018.

Talune Sezioni, nelle prime pronunce finora rese in sede consultiva o di controllo sugli enti locali, hanno evidenziato il carattere sanzionatorio della disposizione di cui all'art. 9 del d.l. n. 113/2016, nei termini di *"sanzione "diretta" per l'ente inadempiente (ancor prima che per gli amministratori/dipendenti) ovvero l'impossibilità di una qualsivoglia spesa per il personale fino all'approvazione (tardiva) degli atti contabili principali"* (Sez. Abruzzo, delibera n. 103/2017 cit.; in senso conforme *ex coeteribus* Sezione Puglia, deliberazione n. 98/2018/PAR; Sezione Piemonte, deliberazione n. 136/2018/PRSE; Sezione Veneto, deliberazione n. 2/2019/PRSP; Sezione Sardegna, n. 56/2019/PRSE).

La disposizione in esame, adoperando il termine *"sanzione"* nel disposto del comma 1-octies, disvelerebbe invero una *ratio legis* sanzionatoria e preclusiva di qualsivoglia spesa afferente il personale, tanto da aver stigmatizzato il legislatore persino condotte della p.a. *"elusive"* del divieto,

con un vero e proprio “blocco” delle risorse per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale per tutto il periodo in cui perdura l’inadempimento, ovverosia *“nell’arco temporale che si dispiega dalla scadenza dei termini per l’approvazione dei documenti contabili fondamentali indicati dal legislatore e fino al momento dell’approvazione tardiva”* (Sezione Piemonte, deliberazione n. 136/2018/PRSE).

Ancora più chiara è la deliberazione della Sezione Campania n. 80/2018/PAR, secondo cui *“La voluntas che il legislatore vuole perseguire con il divieto in esame è, infatti, la cessazione dell’inerzia dell’ente inadempiente, legislativamente stigmatizzata con un regime sanzionatorio particolarmente gravoso – il divieto assoluto di assunzione di qualunque genere – che non tollera eccezioni di alcun tipo (comma 1-quinquies cit.). Fin tanto che perdurano i predetti inadempimenti, vigente il divieto normativo de quo, ogni tipo di assunzione è vietato al fine di paralizzare qualsivoglia impiego delle risorse pubbliche; ciò a prescindere dal titolo contrattuale in concreto adottato per le assunzioni – se ed in quanto finalizzato all’incameramento di unità lavorative – [anche se] il soggetto incaricato non “innovi” il tipo di prestazione svolta [...] e resti nei limiti del budget originariamente previsto [...].”*

Ciò posto, tenuto conto delle osservazioni e dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione, questa Sezione di controllo, pur confermando la necessità di un rigoroso rispetto dei termini circa l’approvazione dei bilanci e dell’invio dei dati alla BDAP, rileva tuttavia nel caso di specie – come emerge dalla documentazione in atti – che le assunzioni da parte del Comune di Baselga di Pinè siano state determinate dalla necessità di assicurare la continuità nell’erogazione di un servizio pubblico essenziale e sembra, pertanto, ricorrere una causa di giustificazione di assunzioni *prima facie* non legittime, in quanto poste in essere in violazione di un chiaro e noto divieto di legge.

Si richiama, tuttavia, l’attenzione dell’Ente per il futuro a una scrupolosa osservanza della citata normativa in materia di tempestiva approvazione del rendiconto, del bilancio economico-patrimoniale, del bilancio consolidato e di invio dei dati in BDAP e al rigoroso rispetto del divieto di assunzione nel caso di superamento dei termini previsti per legge.

5. Il Comune di Baselga di Pinè ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria per 16 giorni, per un importo massimo giornaliero di euro 84.233,54, con oneri per interessi passivi (1 euro).

L’Ente ha rappresentato che l’anticipazione si è resa necessaria per coprire temporanee esigenze di cassa al fine di poter effettuare i pagamenti nel rispetto dei termini di cui al d.lgs. 192/2012. L’Amministrazione, inoltre, ha precisato di avere avanzato richiesta di fabbisogno di cassa alla Provincia autonoma di Trento e alla Cassa del Trentino nelle more della delibera della giunta

provinciale che avrebbe definito il budget di cassa destinato ai Comuni e di aver estinto l'anticipazione al ricevimento dell'accredito.

A tal riguardo, si rammenta che l'anticipazione di tesoreria, in generale, costituisce una forma di finanziamento a breve termine, prevista dall'articolo 222 del TUEL, cui gli enti dovrebbero ricorrere solo per far fronte a momentanei problemi di liquidità. Di norma, infatti, l'utilizzo di tale strumento finanziario ha carattere eccezionale e avviene nei casi in cui la gestione del bilancio abbia generato, principalmente in conseguenza della mancata sincronizzazione tra flusso delle entrate e decorrenza dei pagamenti, temporanee carenze di cassa in rapporto ai pagamenti da effettuare in un dato momento. Se, viceversa, il ricorso ad anticipazioni del tesoriere è continuativo e protratto per un notevole lasso temporale, nonché per importi consistenti e progressivamente crescenti, esso allora rappresenta un elemento di particolare criticità della gestione finanziaria dell'Ente.

6. Dalla documentazione in atti è emersa una capacità di riscossione delle entrate del titolo I pari a 93,32%, del titolo II pari a 17,69% e del titolo III pari a 48,27%.

Con riferimento al titolo I, l'Ente ha riferito in istruttoria che la percentuale di riscossione rilevata risente degli scarsi risultati dell'attività di contrasto all'evasione tributaria. Con riferimento alle entrate del titolo II, ha rappresentato che esse sono sostanzialmente riconducibili ai trasferimenti correnti da parte della Provincia autonoma di Trento, il cui sistema di erogazione prevede la presenza di comprovate esigenze di cassa rappresentate dall'Ente beneficiario. Per quanto riguarda il titolo III, il revisore ha evidenziato che l'indice di riscossione rilevato è dovuto in parte all'introito differito del canone di depurazione di competenza provinciale e ad altri servizi per i quali è fisiologica la riscossione dei corrispettivi riferiti alla mensilità di dicembre nell'esercizio successivo. L'Amministrazione ha tuttavia rappresentato che, tenendo conto dei giri contabili relativi alle poste dell'Iva, nel 2018 l'indice è migliorato e potrà crescere ulteriormente attraverso la fatturazione semestrale dei proventi del servizio idrico/fognario.

Al riguardo la Sezione, preso atto di quanto dedotto dall'Amministrazione, rileva che il principio della competenza finanziaria potenziata, introdotto con la disciplina dell'armonizzazione di cui al d.lgs. n. 118/2011, stabilisce che l'iscrizione a bilancio della posta contabile viene effettuata in relazione al criterio della scadenza del credito. L'accertamento delle entrate è eseguito nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui il credito viene a scadenza. Con riferimento alle diverse tipologie di entrata, più frequentemente ricorrenti per i Comuni trentini, la scadenza del credito:

a) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate tributarie. In particolare, le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari o liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l'emissione di ruoli con scadenza nell'esercizio successivo). Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa. Le entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque, entro la scadenza prevista per l'approvazione dello stesso. Soltanto per le addizionali comunali Irpef (non attivate nella provincia di Trento) è possibile contabilizzare un importo pari all'accertamento effettuato nell'esercizio finanziario del secondo anno precedente quello di riferimento e, comunque, non superiore alla somma incassata nell'anno precedente in c/residui e del secondo anno precedente in c/competenza, riferiti all'anno d'imposta;

b) coincide con l'esigibilità del credito per le entrate extratributarie. Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici (es. servizio idrico) le entrate sono accertate sulla base dell'idonea documentazione predisposta dall'ente creditore con imputazione all'esercizio in cui il servizio è reso all'utenza. Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi. Presupposto per l'accertamento (Punto 3.1 del principio contabile 4/2 Allegato al d.lgs. n. 118/2011) rimane comunque l'individuazione del soggetto debitore e l'ammontare del credito. In altre parole, non sono ammessi accertamenti effettuati sulla base di valutazioni di stima delle relative entrate, ancorché basate sui gettiti degli anni precedenti;

c) coincide con l'esercizio finanziario in cui è adottato l'atto amministrativo di impegno relativo al contributo o al finanziamento, nel caso di entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche in coerenza con l'imputazione dell'impegno da parte dell'ente erogante. A tal fine, l'ordinamento contabile prevede che ogni amministrazione pubblica, che impegna spese a favore di altre amministrazioni pubbliche, ne dia comunicazione ai destinatari in modo tale da assicurare la corrispondenza tra l'imputazione della spesa dell'ente erogatore con l'imputazione degli accertamenti dell'ente finanziato.

Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione per le quali non è certa la completa riscossione, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione. Per tali crediti è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

Le entrate correttamente accertate richiedono da parte dell'Ente una costante e puntuale attività di promozione, ivi comprese, se necessario, le iniziative per la riscossione coattiva, al fine di evitare di

incorrere in eventuali decadenze o prescrizioni, che possono pregiudicare l'effettivo incasso del credito.

In conclusione, sul punto, la Sezione rileva che dall'esame dei dati contabili del Comune di Baselga di Pinè sono emerse le surriferite percentuali di riscossione dei crediti, che necessitano l'attivazione di opportune iniziative per incrementare le somme effettivamente incassate soprattutto relativamente al titolo II e al titolo III al fine di garantire, oltre alla puntuale riscossione dei crediti, l'efficienza dei processi di promozione delle entrate e il miglioramento nella gestione dei flussi finanziari.

In particolare, si evidenzia che la necessità di una tempestiva riscossione delle entrate del Titolo III si correla anche alla previsione di cui all'art. 1, c. 4, della legge n. 205 del 2017, che ha ridotto a due anni la prescrizione del diritto al corrispettivo nei contratti di fornitura del servizio idrico, con riferimento alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020 (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 108/2018/PRNO).

7. L'Organo di revisione ha evidenziato una ridotta percentuale di riscossione dei proventi per lotta all'evasione tributaria in quanto la stessa si attesta al 18,25% delle entrate accertate.

L'Amministrazione ha riferito in istruttoria che l'evasione è riferita sostanzialmente all'IMIS - imposta immobiliare semplice - e che l'Ente provvede costantemente all'aggiornamento della banca dati immobiliare, all'invio dei modelli di pagamento precompilati e, nel corso dell'esercizio 2017, all'emissione di solleciti di pagamento nonché alla consegna dei ruoli di riscossione coattiva all'Agenzia delle Entrate per le posizioni rimaste insolute. Nel 2017, inoltre, con l'accertamento dell'annualità 2014, sono stati ridotti anche i tempi di recupero dell'evasione arretrata.

Il Collegio, nel prendere atto di quanto dedotto dal Comune, rileva che la tempestiva e costante attività di controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per i tributi in autoliquidazione rappresenta per il Comune un obbligo imprescindibile. Ciò in quanto più ridotta è la tempistica tra il periodo di imposta considerato e l'atto di accertamento notificato al contribuente, maggiore è l'efficacia dell'azione di recupero, anche al fine di evitare il rischio di incorrere negli istituti della decadenza o della prescrizione che pregiudicherebbero alla radice la possibilità per l'Ente di recuperare il mancato versamento d'imposta.

Sotto il profilo contabile è utile ribadire che i ruoli ordinari, le liste di carico e gli avvisi di liquidazione sono accertati ed imputati all'esercizio in cui sono emessi il ruolo, l'avviso di liquidazione e di accertamento e la lista di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell'approvazione del rendiconto. Per tali entrate è necessario

effettuare l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità secondo le modalità di determinazione indicate dall'esempio n. 5 dell'Allegato 4/2 dei principi contabili di cui al d.lgs. n. 118/2011.

Il potenziamento delle azioni di recupero dell'evasione tributaria e il miglioramento della capacità di accertamento e riscossione delle imposte comunali influiscono in misura significativa sul bilancio dell'Ente con effetti diretti sulla liquidità e, conseguentemente, sulla capacità dell'Ente di evadere puntualmente le proprie obbligazioni.

8. Nel corso dell'esercizio 2017 il Comune ha registrato un incremento della spesa corrente del 3,98% rispetto all'anno 2016.

L'Amministrazione ha riferito in istruttoria che tale crescita è dovuta principalmente ai maggiori costi per il riscaldamento e la pulizia sostenuti a seguito della piena fruizione degli spazi, ora ristrutturati, dell'Istituto Comprensivo Altopiano di Pinè, al servizio di sgombero neve e sabbiatura svolto nella stagione invernale, all'estensione del progetto di accompagnamento all'occupabilità attraverso lavori socialmente utili con incremento del correlato trasferimento provinciale e alla gestione del Piano Giovani di zona.

Il Collegio, preso atto di quanto dedotto dall'Ente, richiama il Comune di Baselga di Pinè ad una costante azione di contenimento con particolare riferimento alle spese di natura non obbligatoria, ed un continuo monitoraggio delle altre spese per migliorare l'efficienza dei processi di erogazione dei servizi, senza incidere sulla qualità degli stessi, al fine di assicurare gli obiettivi di efficientamento contenuti nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1952 del 9 novembre 2015 e ss.mm.

9. Nell'esercizio 2017 il Comune ha riconosciuto debiti fuori bilancio per l'importo di euro 56.187,70 (art. 194, c. 1, lett. a e lett. e del Tuel). Al riguardo si richiama l'Amministrazione alla corretta osservanza dell'ordinamento contabile ed in particolare alle fasi di gestione delle spese, evitando la formazione di debiti fuori bilancio. La Sezione ribadisce che la formazione dei debiti fuori bilancio, soprattutto se aventi origine dal mancato rispetto delle procedure di spesa, costituisce una criticità ed un'irregolarità contabile che incide sugli equilibri economico-finanziari, rendendo il bilancio in parte non attendibile.

10. Dalla relazione dell'organo di revisione risulta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro 910.000 (di cui 620.000 già accantonati nel risultato di amministrazione 2016 e 290.000 accantonati in sede di rendiconto 2017).

A seguito di richiesta di chiarimenti in sede istruttoria circa le ragioni del mancato accantonamento per l'intera somma di euro 910.000 nel risultato di amministrazione 2017, l'Ente ha rappresentato che il consiglio comunale, in sede di approvazione del rendiconto 2016 (redatto ai sensi del D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L e ss.mm.), aveva comunque già "vincolato" una quota pari a 620.000 euro del risultato di amministrazione 2016 in relazione al contenzioso pregresso. Ha, comunque, rappresentato di avere eliminato tale discrasia con il rendiconto 2018, esponendo l'intero importo del fondo rischi contenzioso nella parte accantonata dell'avanzo.

Si prende atto di quanto dedotto dall'Ente e si rammenta, in ogni caso, che, in base al principio contabile indicato al punto 5.2, lett. h), dell'Allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, nel caso in cui presso l'Ente sia pendente del contenzioso per cui sia probabile la soccombenza o nel caso di sentenza non definitiva e non esecutiva sia condannato al pagamento di spesa, in attesa degli esiti del giudizio, è necessario costituire l'apposito fondo rischi, in quanto si è in presenza di un'obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso).

11. La Sezione ha effettuato la verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazione riguardanti le seguenti informazioni:

- a) rendiconto 2017 (art. 227, c. 6-bis TUEL e art. 29 d.lgs. n. 33/2013, che deve essere completo del provvedimento di approvazione e di tutti gli allegati previsti dall'art. 11, c. 4, del d.lgs. n. 118/2011);
- b) rendiconto semplificato 2017 (art. 227, c. 6-bis TUEL e art. 29 d.lgs. n. 33/2013), che illustra in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, le risultanze della gestione al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità;
- c) indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici (art. 33 d.lgs. n. 33/2013). La norma prevede che le medesime informazioni siano pubblicate con cadenza trimestrale. Lo schema e le modalità di calcolo dell'indicatore sono stati definiti con il DPCM 22 settembre 2014;
- d) pagamenti effettuati dall'Ente (art. 4bis del d.lgs. n. 33/2013) con specificazione del riferimento alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari;
- e) rilievi della Corte dei conti (art. 31 d.lgs. n. 33/2013): le Amministrazioni, oltre a pubblicare la relazione degli Organi di revisione al bilancio di previsione, alle variazioni e al conto consuntivo, pubblicano tutti i rilievi, ancorché non recepiti, della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione medesima e dei loro uffici.

Con riguardo ai provvedimenti degli Organi di indirizzo politico e dei dirigenti, l'art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 impone agli enti la pubblicazione e l'aggiornamento semestrale degli elenchi dei

provvedimenti adottati. L'art. 1, c. 1, lett. g) della l.r. n. 10/2014 stabilisce che in luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere pubblicati dai Comuni tutti i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti.

Nel rispetto della normativa in materia di tutela della riservatezza, la Sezione auspica che l'Ente dia applicazione alla normativa regionale da ultimo richiamata, in modo tale da assicurare a tutti gli interessati la facile consultazione del contenuto integrale dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune.

12. Dall'analisi del bilancio economico-patrimoniale del Comune di Baselga di Pinè, si rileva una perdita d'esercizio di euro 212.123,65 e un fondo di dotazione negativo di euro 13.435.272,11.

In sede istruttoria è stato chiesto all'Ente di fornire informazioni in ordine alle iniziative adottate per raggiungere anche l'equilibrio economico, oltre che finanziario e patrimoniale, in una logica di valutazione globale dei risultati raggiunti.

L'Amministrazione ha rappresentato che il risultato economico negativo della gestione registrato nell'esercizio 2017 è dovuto largamente al costo degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, recuperati solo in parte in contabilità finanziaria per alcuni servizi a carattere commerciale (quali, ad esempio, i servizi di fognatura e acquedotto). L'Ente ha, inoltre, riferito che l'equilibrio economico ben difficilmente si possa raggiungere nel breve e medio termine, ma auspica che la situazione possa essere migliorata nel lungo periodo, anche grazie alla decisione di non ricorrere a nuovi prestiti per il finanziamento delle spese di investimento e a un'attenta gestione delle poste di entrata e spesa corrente.

Osserva il Collegio che il d.m. Economia e Finanze 18 maggio 2017 ha aggiornato gli allegati al d.lgs. n. 118/2011 ed in particolare, per ciò che rileva in questa sede, il paragrafo 6.3 dell'allegato 4.3 che consente agli Enti di utilizzare le riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili, sia nel caso di cessione di tali beni (nel rispetto dei vincoli previsti dall'ordinamento), sia per "sterilizzare", in sede di scritture di assestamento, il valore degli ammortamenti annui dei beni in argomento, attraverso una scrittura di rettifica del costo generato dall'ammortamento.

Tuttavia, è opinione della Sezione che il Comune attivi le opportune iniziative che consentano di raggiungere anche l'equilibrio economico, oltre che finanziario e patrimoniale, in una logica di valutazione globale dei risultati raggiunti (postulato di cui al n. 15, Allegato n. 1 al d.lgs. n. 118/2011 e ss.m.). L'equilibrio economico costituisce pertanto un obiettivo dell'Ente, anche alla luce dell'esigenza di assicurare il consolidamento dei conti del gruppo amministrazione pubblica e quindi per la necessità di avere una rappresentazione complessiva dei risultati raggiunti nella

gestione delle diverse funzioni, sia in forma diretta, sia attraverso altre forme di gestione dei servizi resi alla comunità (enti e organismi strumentali, società controllate e partecipate).

13. Il Comune ha sostenuto nell'anno 2017 spese di rappresentanza per un totale di euro 5.876,09. Le vigenti disposizioni e i principi giurisprudenziali fissano i parametri e i presupposti di legittimità delle spese di rappresentanza del settore pubblico, indicando che le stesse possono essere sostenute esclusivamente per mantenere o accrescere il prestigio dell'ente all'esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali. Si rammenta che esse ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di manifestazione di ossequio e di considerazione che l'ente, con una proiezione esterna della propria attività per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali, realizza a tale scopo, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti estranei, anch'essi dotati di rappresentatività, in necessaria coerenza con i criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini e nel rispetto dei principi di imparzialità e di buon andamento dell'amministrazione pubblica (art. 97 Cost.).

Benché le spese effettuate dal Comune siano riconducibili alle fattispecie contemplate dagli artt. 214 e 215 del Codice degli Enti locali, di cui alla l.r. n. 2/2018, si richiama comunque l'attenzione dell'Amministrazione a considerare sempre il principio di sobrietà che deve essere salvaguardato, con particolare riferimento a spese che rivestono un carattere discrezionale come quelle per le iniziative di rappresentanza.

Inoltre, si richiama la disposizione di cui all'art. 16, co. 26, del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011 n. 148, con riferimento alla pubblicazione nel sito *internet* dell'ente locale, oltreché alla trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti del prospetto delle spese di rappresentanza.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

le criticità esposte in parte motiva rilevate nell'esame del rendiconto per l'esercizio 2017 del Comune di Baselga di Pinè

DISPONE

che l'Amministrazione comunale adotti le misure correttive e le iniziative necessarie per:

- assicurare la tempestiva approvazione del rendiconto di gestione, del bilancio economico-patrimoniale e del bilancio consolidato e il tempestivo inserimento dei dati nella banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), di cui all'art. 13 della l. n. 196/2009;
- limitare il ricorso alle anticipazioni di cassa, nel rispetto delle disposizioni recate dall'art. 222 del Tuel;
- migliorare le percentuali di riscossione delle entrate proprie relativamente al titolo II e al titolo III;
- potenziare le azioni di recupero dell'evasione tributaria per migliorare le percentuali di riscossione;
- assicurare il contenimento delle spese di natura non obbligatoria nonché il monitoraggio delle altre spese al fine di migliorare l'efficienza dei processi di erogazione garantendo il rispetto degli standard di qualità dei servizi resi alla cittadinanza;
- evitare la formazione di debiti fuori bilancio;
- assicurare la corretta redazione del rendiconto, con particolare riferimento all'accantonamento per il fondo rischi contenzioso;
- potenziare le azioni dirette al raggiungimento dell'equilibrio economico;
- assicurare il rispetto delle vigenti disposizioni normative e dei principi giurisprudenziali in ordine al sostenimento delle spese di rappresentanza e l'osservanza degli obblighi di pubblicazione.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'Ente in esito alla presente deliberazione al fine di rimuovere le criticità evidenziate dovranno essere comunicati a questa Sezione regionale di controllo e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.




ORDINA

la trasmissione, a cura del Dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:

- al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di Baselga di Pinè (Tn);
- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia sarà pubblicata sul sito *internet* del Comune di Baselga di Pinè.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019.

| | | |
|---|---|--|
| Il Magistrato relatore | | Il Presidente |
| Alessia Di Gregorio | | Anna Maria Rita LENTINI |
|  |  |  |

Depositata in segreteria il 18 DIC. 2019

Il Dirigente
Anna Maria GUIDI
